

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 49-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, nella seduta del 18 ottobre 1972 (V. Stampato n. 49)

modificato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1973 (V. Stampato n. 1079)

d'iniziativa del senatore MURMURA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 febbraio 1973*

**Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia
il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Vibo Valentia del compendio di proprietà dello Stato denominato « Pennello » sito in detto comune, limitato dalla strada provinciale e dal torrente Bravo, della superficie complessiva di metri quadrati 150.550 per il prezzo complessivo di lire 70 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Vibo Valentia del compendio di proprietà dello Stato denominato « Pennello » sito in detto comune, limitato dalla strada provinciale e dal torrente Bravo, della superficie complessiva di metri quadrati 150.550, in deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 789, e successive modificazioni, da ultimo sostituito dall'articolo unico della legge 19 luglio 1960, n. 757.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

La vendita autorizzata dall'articolo precedente è condizionata all'impegno del comune di Vibo Valentia a:

1) destinare a verde pubblico una superficie non inferiore ad un quinto del compendio;

2) sollevare l'Amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali occupanti del suolo, nonchè da ogni responsabilità in ordine alle pretese di terzi costruttori;

3) corrispondere tutte le indennità arretrate dovute dagli occupanti abusivi o dai concessionari;

4) effettuare l'urbanizzazione della località « Pennello » con apposito piano particolareggiato;

5) utilizzare per opere di edilizia popolare le entrate derivanti dalle cessioni di terreni del compendio, al netto delle spese sostenute.

L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita.

Art. 3.

Gli attuali occupanti hanno diritto di essere preferiti, sia in forma singola che associata, nelle vendite di lotti di terreno del compendio effettuate dal comune di Vibo Valentia.

Art. 4.

È fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare, a qualsiasi titolo, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di dieci anni dalla stipula del contratto. È consentita la permuta tra lotti di terreno purchè rientranti nel perimetro del compendio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.